



Allegato n°4 allo Statuto Nazionale

Regolamento Segreteria Regionale

Art. 1 Compiti e Finalità del Segretario regionale

1. Il Segretario Regionale ha come finalità, rappresentare NurSind presso le Istituzioni Regionali, la crescita e lo sviluppo delle attività delle segreterie territoriali/provinciali.

Svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) sostegno sindacale alle nuove segreterie nella fase di apertura;
- b) coordinamento delle segreterie territoriali/provinciali rispetto alle linee guida della direzione nazionale;
- c) favorisce e sviluppa la formazione sindacale dei dirigenti sindacali ai vari livelli, promuovendo attività di formazione e di aggiornamento;
- d) favorisce il confronto e informazioni fra le varie segreterie;
- e) verifica, in accordo con il Direttivo Nazionale, il funzionamento delle segreterie territoriali/provinciali senza incidere sull'autonomia decisionale delle stesse con due riunioni annuali con il Direttivo Nazionale.
- f) cura i rapporti con gli enti di carattere regionale e partecipa alle trattative sindacali a livello regionale come capo delegazione; sentito, ogni qualvolta sia possibile in via preventiva, il parere delle segreterie provinciali invitando i segretari territoriali/provinciali o loro delegati. I segretari Provinciali informano preventivamente il Segretario regionale di eventuali incontri/iniziative di organi regionali;
- g) assiste in trattativa locale le segreterie provinciali che ne fanno richiesta;
- h) partecipa di diritto ai Consigli Nazionali;
- i) in accordo con il Segretario Amministrativo regionale predispone il conto consuntivo regionale con apposito atto, da rendicontare alle segreterie territoriali/provinciali e lo trasmette alla Segreteria Amministrativa Nazionale entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello di esercizio.
- j) è membro della Segreteria Regionale Confederale.



2. La Segreteria Regionale si riunisce almeno due volte l'anno.
3. Per conseguire le proprie finalità, può dotarsi di una sede.

Art. 2 Elezione del Segretario Regionale e del Segretario Amministrativo Regionale

1. Il Segretario Regionale e il Segretario Amministrativo Regionale, sono eletti dai membri del Direttivo Regionale a maggioranza dei 2/3, con distribuzione equa delle cariche all'interno della regione.
2. In caso di mancanza della maggioranza di cui al comma 1, viene utilizzata la misura della proporzionalità in base al numero di iscritti delle singole segreterie alla data della votazione del Segretario.
3. In caso di unica Segreteria Territoriale/Provinciale presente nella regione il Segretario Regionale e il Segretario Amministrativo regionale sono nominati dal Direttivo Territoriale/Provinciale.

Art. 3 Finanziamento

1. Il Segretario Regionale e il Segretario Amministrativo Regionale devono dotarsi di un conto corrente (Nursind Segreteria Regionale).
Sul conto corrente confluiscono le quote di finanziamento delle attività della Segreteria Regionale.
Il finanziamento avviene attraverso il versamento di quote dalle segreterie territoriali al conto corrente della segreteria regionale.
La quota minima è fissata in 10 centesimi ad iscritto al mese ed è decisa all'interno della segreteria regionale.
I versamenti hanno cadenza trimestrale.
In caso di morosità verso la segreteria Regionale, la Segreteria Nazionale avocherà a sé le quote direttamente dalle aziende sanitarie del territorio/provincia morosa per girarle alla segreteria regionale.



2. Annualmente il Segretario Amministrativo Regionale rendiconta alle Segreterie Territoriali/Provinciali le spese sostenute per l'attività della Segreteria Regionale.

Art. 4 Modalità di rimborso

1. I criteri e limiti dei rimborsi spese devono avere sempre un legame con una specifica attività svolta per nome e per conto della Segreteria Regionale.
2. Per quanto attiene alle modalità di rimborso sono oggetto di regolamento e relativa delibera regionale, tenuto conto di quanto previsto dall'art 6 del regolamento amministrativo dello statuto nazionale.

Art. 5 Convocazione della Segreteria Regionale e validità delle decisioni assunte

1. Il Segretario Regionale provvede a comunicare ai Segretari Territoriali/Provinciali tramite posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, le riunioni della Segreteria almeno 10 giorni prima della data specificando l'ordine del giorno della riunione.
2. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere inviata anche nelle 48 ore prima della data.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di mancanza della maggioranza di cui sopra, viene utilizzata la misura della proporzionalità in base al numero di iscritti delle singole segreterie.
4. Per le decisioni di carattere economico il limite di spesa è quello previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
5. Fatto salvo il diritto del Segretario Regionale di convocare la riunione della Segreteria Regionale, la convocazione potrà essere fatta ogni qualvolta sia richiesta dalla metà più uno dei componenti.



Art. 6 Sede di svolgimento della Segreteria regionale

1. In assenza di una sede della Segreteria Regionale, è facoltà del Segretario Regionale individuare la sede di svolgimento delle riunioni anche da remoto.

Art. 7 Sostituzione del segretario territoriale/provinciale nella segreteria regionale

1. I membri della segreteria regionale impossibilitati per giustificato motivo a partecipare alle riunioni, possono delegare un proprio rappresentante con pieni poteri di rappresentanza e firma.

Art. 8 Durata e Revoca del mandato del Segretario Regionale e del Segretario Amministrativo Regionale.

1. Il mandato del Segretario Regionale e del Segretario Amministrativo Regionale ha durata quinquennale, segue le elezioni dei Direttivi territoriali/provinciali e si rinnova entro tre mesi dal Congresso Nazionale.
2. La convocazione per il rinnovo è a carico del Segretario uscente altresì può avvenire su richiesta di una Segreteria provinciale/territoriale.
3. La Direzione Nazionale può decidere la revoca del mandato del Segretario Regionale e del segretario Amministrativo Regionale su richiesta di almeno due/terzi dei componenti della Segreteria Regionale che ne fa richiesta con motivate esigenze esplicitate in forma scritta e firmata dagli stessi richiedenti e inviata alla Direzione Nazionale.
4. In ogni caso è facoltà del Segretario Nazionale, sentita la Direzione Nazionale, di provvedere al commissariamento della carica di Segretario Regionale.
5. Nel caso il Segretario uscente non fosse “ri-eletto” o si verificassero situazioni descritte nei commi 3 e 4, le somme residue del conto corrente regionale devono essere versate alla Segreteria Nazionale.



Art. 9 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento è stato approvato dalla Direzione Nazionale riunitasi ad Alghero (SS) il 25 Maggio 2023 ed entra immediatamente in vigore.
2. Tutti i componenti dei coordinamenti attualmente costituiti sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e le eventuali successive modifiche. L'articolo 2 del presente regolamento entrerà in vigore con il prossimo rinnovo delle cariche.
3. Modifiche e/o integrazioni al presente regolamento possono essere apportate solo dalla Direzione Nazionale.